



Criteri per la designazione degli istituti designati

0. Nozioni di base

In qualità di istituto nazionale di metrologia il METAS mette a disposizione unità di misura con la necessaria precisione internazionalmente riconosciute e gestisce la base nazionale di misura. I compiti in relazione con la messa a disposizione di unità di misura internazionalmente riconosciute sono definiti nell'articolo 3 capoverso 2 lettere a-d della legge federale del 17 giugno 2011 sull'Istituto federale di metrologia (LIFM). Dopo aver consultato il Consiglio dell'Istituto, il METAS può incaricare persone di diritto pubblico o privato (istituti designati) di adempiere singoli compiti (articolo 4 dell'ordinanza del 21 novembre 2012 sull'Istituto federale di metrologia). La delega di compiti a istituti designati avviene secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio dell'Istituto del METAS nella sua riunione del 19 novembre 2013.

1. Criteri da soddisfare obbligatoriamente

- 1.1 L'istituto designato (DI) realizza primariamente l'unità per la quale deve essere designato.
- 1.2 Il DI soddisfa le esigenze internazionali secondo il [CIPM MRA](#) e l'[EURAMET](#).
- 1.3 La realizzazione dell'unità da parte del DI è durevole.
- 1.4 La designazione quale DI non causa una eccessiva "atomizzazione" dell'infrastruttura metrologica della Svizzera.
- 1.5 La designazione di un DI non comporta rischi per il METAS.
- 1.6 Il METAS dispone delle risorse necessarie per assistere il DI.
- 1.7 Il DI è unico nel suo genere e apporta un valore aggiunto al METAS e alla metrologia.

2. Criteri da soddisfare per quanto possibile

- 2.1 L'esternalizzazione e la delegazione di un settore di competenza in un DI costituisce un valore aggiunto (ad es. migliore rapporto costi/benefici).
- 2.2 Il campo di attività del DI deve essere di particolare interesse per l'economia svizzera.
- 2.3 Il campo di attività del DI deve essere di particolare interesse per l'economia pubblica e la società svizzera.
- 2.4 La designazione quale DI non apporta alcun vantaggio ingiustificato sul mercato rispetto ai concorrenti.
- 2.5 A livello internazionale la designazione di un DI nel settore rispettivo non è rara.

3. Alternative

- 3.1 Le alternative per la designazione di un DI sono state esaminate.

4. Remunerazione

- 4.1 Di regola i costi risultanti dall'attività quale DI sono interamente a carico del DI. Il METAS versa una remunerazione solo in casi eccezionali.

5. Limitazione nel tempo

5.1 Le designazioni sono limitate a un massimo di cinque anni e in seguito vengono rivalutate.

Berna-Wabern, 10 dicembre 2015